

CONVENZIONE

L'anno duemilaventi addì 7 del mese di febbraio, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge

tra

il Ministero dell'Istruzione, con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A, codice fiscale 80185250588 in persona della Dott.ssa Giovanna Boda, Direttore della Direzione generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico (di seguito "**Ministero**")

e

la RAI-Radiotelevisione italiana Spa con sede in Roma, Viale Mazzini 14, 00195, capitale sociale Euro 242.518.100,00 interamente versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Roma P. IVA 06382641006, in persona dell'Avv. Roberto Ferrara quale Direttore Staff dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Corporate, munito dei competenti poteri giusta procura repertorio n. 9265 raccolta n. 3106 registrato a Roma - 3 in data 08/05/2019 al n. 11314 serie 1T, domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la sede legale della società sita in Viale Mazzini n.14 (di seguito "**Rai**")

(e di seguito, anche singolarmente "**Parte**" e, congiuntamente, "**Parti**")

Premesso che:

- a) Il Ministero, in relazione alle proprie finalità istituzionali, ha, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere i valori della legalità e della cittadinanza attiva ed in tal senso intende stimolare una riflessione da parte degli studenti sui valori democratici ed i principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale e sociale del Paese;
- b) in tale contesto ed in coincidenza con le celebrazioni del quarantesimo anniversario dell'assassinio di Vittorio Bachelet, il Ministero ha progettato iniziative commemorative in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito "**CSM**"), fra cui un concorso di idee dal titolo "Ricordare Vittorio Bachelet e la sua testimonianza di libertà e di democrazia a 40 anni dalla morte" ed una pubblicazione originale, con l'obiettivo di fornire un quadro del contesto storico sociale e culturale in cui la tragica uccisione ha trovato luogo, offrendo una informazione divulgativa facilmente accessibile;
- c) il Ministero, in collaborazione con il CSM, intende così diffondere tra gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la conoscenza e l'approfondimento della figura del noto giurista e dell'epoca storica che ha inciso in maniera significativa sull'evoluzione civile e politica della collettività nazionale;

- d) il Ministero intende organizzare, nella giornata del 12 febbraio 2020, allo scopo di coinvolgere un maggior numero di studenti e scolari su tutto il territorio nazionale ed offrire loro una esperienza di contatto diretto con le Autorità preposte all'affermazione della legalità, visite di gruppi di studenti - accompagnati dagli insegnanti - agli uffici giudiziari territoriali, nel corso delle quali il Ministero intende presentare, *inter alia*, un breve video con filmati dell'epoca in cui visse Vittorio Bachelet (di seguito "Video");
- e) il Ministero allo scopo di favorire un'azione informativa e divulgativa tra gli studenti ha richiesto a Rai, ritenendola azienda in possesso dei necessari requisiti di esperienza, professionalità e capacità, con nota Prot0000428 del 31.01.2020 (All.1) -- di realizzare in piena autonomia editoriale, il Video con filmati d'epoca;
- f) con successiva nota prot. 0000451 del 3 febbraio 2020 (All. 2) trasmessa via PEC ha richiesto a Rai, nell'ambito del Protocollo d'Intesa formalizzato il 1° agosto 2019, una proposta editoriale finalizzata alla realizzazione di materiale formativo volto a sensibilizzare gli studenti su tematiche educative, in relazione ad una progettualità triennale da attuare mediante l'utilizzo di materiale di archivio delle Teche Rai.

Considerato che

- g) Rai, in coerenza con la propria *mission* di servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 31 luglio 2005, n.177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" è tenuta ai sensi del Contratto Nazionale di Servizio con il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "CNS"), a garantire trasmissioni dedicate all'educazione e all'informazione, finalizzate a favorire l'istruzione, la crescita civile, la facoltà di giudizio e di critica, il progresso e la coesione sociale ed a promuovere il proprio archivio storico, radiofonico e televisivo quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della propria complessiva missione di servizio pubblico (CNS artt. 3, co.2 lett. b e 14);
- h) Rai, anche in ragione della propria *mission*, ha sviluppato una consolidata esperienza nella realizzazione di prodotti editoriali di carattere divulgativo e informativo, tant'è che in passato ha già realizzato, in collaborazione con il Ministero, alcune iniziative;
- i) in considerazione del comune interesse delle Parti verso le tematiche socio culturali sopra esposte, Rai - visto il carattere di urgenza che rivestono le attività collegate alla ricorrenza dell'anniversario della morte del giurista Bachelet - ha elaborato, attraverso la Direzione Rai Teche, il Progetto oggetto della presente Convenzione (All.3) dando seguito alla richiesta di collaborazione del Ministero di cui alla lettera e) delle premesse;
- j) le Parti, dando seguito alle intese intercorse, intendono, pertanto, nelle more della stipula dell'Accordo Attuativo al Protocollo d'Intesa sopra richiamato, sottoscrivere la presente Convenzione avente ad oggetto la realizzazione del Video in quanto coerente con le finalità divulgative inerenti le iniziative di commemorazione del noto giurista;

- k) con la presente Convenzione la Rai e il Ministero, intendono disciplinare e regolare i reciproci impegni secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito riportati.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1

Valore delle premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale della presente Convenzione e vincolano le Parti alla loro osservanza.

ART.2

Oggetto e Durata

1. Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati in premessa, il Ministero affida a RAI, che accetta, l'incarico di realizzare, direttamente e/o a mezzo terzi, e consegnare entro il 10 febbraio 2020 il Video sul giurista e politico italiano Vittorio Bachelet i cui contenuti sono meglio specificati nel Progetto, secondo le tempistiche concordate con il Ministero.
2. La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e sarà valida fino al termine di realizzazione delle attività di cui al presente articolo e, comunque, fino al corretto adempimento delle obbligazioni delle Parti.

ART. 3

Impegni e diritti Rai

3.1 Rai si impegna a realizzare il Video assumendone piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica, nel rispetto delle tempistiche convenute, con la più ampia autonomia editoriale, produttiva e di spesa.

3.2 Rai si impegna inoltre :

- a non inserire nel tessuto editoriale del Video elementi aventi direttamente o indirettamente carattere o finalità pubblicitari;
- ad operare, compatibilmente con le proprie esigenze editoriali e produttive, in aderenza con il Progetto di cui all'Allegato 3 ed a rispettare le normative previdenziali, fiscali ed assicurative a termini di legge nei confronti delle persone che potranno collaborare alla realizzazione del Video.

3.3 Resta inteso che rientrano tra i diritti spettanti a Rai sul Video, a fare data dalla sottoscrizione della presente Convenzione ed in perpetuo, tutti i diritti di cui all'Allegato 3 alla presente Convenzione, fatto salvo il divieto per RAI di sfruttamenti commerciali del Video, in considerazione delle finalità divulgativo istituzionali della presente Convenzione e fermo restando quanto stabilito all'art.4.

ART. 4

Impegni e diritti del Ministero

4.1 Fermo restando che le Parti condividono la realizzazione delle finalità di cui alle premesse, Rai riconosce espressamente e fin da ora che il Ministero potrà utilizzare il Video - in perpetuo e non in esclusiva ed, in ogni caso, per le iniziative commemorative della morte di Vittorio Bachelet previste per il 12 febbraio 2020 - esclusivamente nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza apportare ad esso

alcuna modifica e/o adattamento rispetto alla versione realizzata da Rai ai sensi della presente Convenzione e senza alcuna finalità commerciale e/o lucrativa e segnatamente per l'organizzazione di specifici momenti formativi per docenti e studenti, anche attraverso il coinvolgimento dei propri istituti scolastici, escluso, quindi, tra l'altro, ogni utilizzo in sede radio-televisiva da parte del Ministero stesso, eccezion fatta unicamente per quanto previsto nella presente Convenzione.

4.2 Il Ministero non potrà comunque cedere/licenziare ad alcun titolo, in tutto od in parte, il Video a terzi ad eccezione del Consiglio Superiore della Magistratura che potrà utilizzarlo, senza facoltà di sublicenza, esclusivamente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali presso le proprie sedi in occasione degli eventi organizzati al fine di commemorare il periodo storico - politico e la figura di Vittorio Bachelet, escluso ogni utilizzo in sede radio-televisiva, nel rispetto dell'art.6.

4.3 Resta inteso che ogni altro diritto che non sia stato espressamente riconosciuto al Ministero è riservato esclusivamente a Rai ai sensi dell'art.3.

ART. 5

Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo dovuto dal Ministero per la realizzazione del Video di cui alla presente Convenzione è determinato in euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre Iva come per legge.

5.2 Il suindicato importo sarà corrisposto dal -Ministero, previa verifica della correttezza e conformità delle attività realizzate oggetto della presente Convenzione e dietro presentazione di apposita fattura redatta in conformità della normativa fiscale vigente da emettersi alla consegna del Video.

5.3 La fattura dovrà recare il riferimento alla presente Convenzione, riportare il seguente codice CIG ZD42BF2B65 e dovrà essere emessa con l'annotazione "scissione dei pagamenti" come richiesto, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972.

5.4 Oltre all'importo complessivo sopra individuato, nessun ulteriore e diverso importo potrà essere richiesto da RAI al Ministero a qualunque titolo, ragione, causa e per ogni altro impegno comunque dalla stessa società assunto nella presente Convenzione.

5.5 RAI, ad ogni buon fine, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

5.6 Il pagamento avverrà entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura. La fattura dovrà essere intestata a: Ministero Istruzione - Direzione generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico - C.F. 80185250588.

5.7 Il pagamento sarà effettuato dal Ministero mediante accredito sul C/C della Banca Nazionale del lavoro Sede di Torino con IBAN IT09AO10050100000000021200 intestato a RAI, appositamente indicato dalla stessa e dedicato, insieme agli altri conti correnti oggetto della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, al pagamento oggetto della presente Convenzione, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, RAI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Ministero ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi

di tracciabilità finanziaria.

5.8 Rai, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera il Ministero da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

5.9 RAI è tenuta ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica, ai sensi del D.P.R. 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013 e che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 213, si precisa che il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è TDI8GM.

5.10 Si specifica, altresì, che, in virtù della già citata normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti di lavori, di servizi e di forniture, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e dal Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217, non sarà consentito a RAI, a pena di risoluzione della Convenzione, chiedere che il corrispettivo pattuito con la Convenzione medesima venga saldato dal Ministero con modalità diverse da quelle stabilite dalla sopra indicata normativa.

ART. 6

Credits

6.1 Le Parti convengono sin d'ora, che sarà fornita adeguata evidenza che il Video è stato realizzato in collaborazione tra RAI e il Ministero utilizzando loghi e diciture specifiche delle Parti. Il Ministero si impegna a consegnare i propri loghi e diciture per tempo a RAI.

6.2 Fermo restando quanto previsto agli artt. 4) e 9.1) le Parti si danno reciprocamente atto che qualora le attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione venissero utilizzate dal Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'art. 4 verranno conservati i medesimi loghi e diciture delle Parti di cui al precedente capoverso.

ART. 7

Obblighi di riservatezza

7.1 Ciascuna Parte prende atto ed accetta che, nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione, potrà ricevere dall'altra Parte materiale di varia natura contenente "Informazioni Riservate". Le "Informazioni riservate" di cui al presente articolo sono tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie, dati, conoscenze, know how ancorché brevettabili di qualsiasi natura, così come qualsiasi disegno, documento, supporto ottico o magnetico o campione di materiale o prodotto, di cui ciascuna Parte sia entrata o entrerà in possesso o che siano state o che le saranno fornite dall'altra Parte, nell'ambito delle attività di esecuzione della Convenzione e/o nella fase delle trattative.

7.2 In nessun caso, potranno essere considerate riservate:

- le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza violazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione;
- le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, sempre che tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e detta Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui venivano rivelate;
- le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, essendo state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto da ciascuna delle Parti.

Viene fatta salva la possibilità per le Parti di utilizzo e deposito in giudizio delle Informazioni Riservate per far valere i propri diritti tra le Parti stesse.

7.3 Ciascuna Parte si impegna a mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di riservatezza tutte le Informazioni Riservate e ad applicare, nei confronti delle Informazioni Riservate dell'altra Parte, idonee misure di sicurezza.

7.4 Ciascuna Parte si impegna a far trattare le Informazioni Riservate soltanto ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori terzi ai quali la conoscenza delle Informazioni Riservate è necessaria al solo scopo di adempiere agli scopi della Convenzione ed a mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni Riservate vengano rese disponibili e/o vengano divulgate, in tutto o in parte, a terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta dell'altra Parte.

7.5 Ciascuna Parte si impegna, nel caso di Informazioni Riservate che la stessa sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, a dare, ove consentito, immediata notizia scritta all'altra Parte, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza.

7.6 Ciascuna Parte, in ogni caso, si assume piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, posta in essere anche da qualsiasi soggetto terzo, ad essa riconducibile.

7.7 Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate solamente in relazione a quanto previsto dalla Convenzione. In particolare, ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da danneggiare l'altra Parte o in modo da indurre i dipendenti, clienti o fornitori della stessa a cessare di essere tali.

7.8 Le Parti si impegnano a non asportare e a non effettuare copie, riproduzioni, estratti o sintesi di alcuna delle Informazioni Riservate, fatta eccezione per quelle indispensabili alle finalità della Convenzione; in tal caso qualsiasi copia, riproduzione, estratto o sintesi rimarrà di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite.

7.9 A richiesta di una delle Parti ovvero alla conclusione o all'interruzione, per qualsiasi motivo, delle attività della Convenzione, senza alcun pregiudizio per quanto riguarda gli altri impegni, ciascuna Parte si obbliga a riconsegnare entro 10 (dieci) giorni all'altra Parte, ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere e attestare per iscritto la

distruzione, ogni copia di tutti i documenti, o altro materiale in qualsiasi forma in suo possesso o in possesso di terzi ad essa collegati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, qualsiasi registrazione delle Informazioni Riservate, effettuata su computer o altro macchinario.

7.10. Le disposizioni del presente articolo devono intendersi applicabili tra le Parti per un periodo di tre (3) anni successivo alla cessazione, per qualsiasi motivo, della Convenzione.

ART. 8

Rispetto dei principi etici e prevenzione della corruzione

8.1. Il Ministero prende atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito "MOGC"), del Piano Triennale Per la Prevenzione della Corruzione, inclusi i relativi protocolli (di seguito "PTPC") adottati da Rai rispettivamente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e della normativa anticorruzione, così come pubblicati sul sito internet www.Rai.it e garantisce di adottare e che adotterà, nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione, comportamenti in linea con i principi contenuti nei predetti Codice etico, MOGC e PTPC, che porterà a conoscenza, affinché vi si attengano, anche di tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o di qualsiasi soggetto comunque coinvolto, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle attività afferenti la Convenzione.

8.2. Il Ministero dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti, ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 e della normativa anticorruzione, nel suo rapporto con la Rai, in particolare nella fase delle trattative e della stipulazione della Convenzione e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione dello stesso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto sopra citato e/o dalla normativa anticorruzione, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune, in conformità alla legge ed ai suoi strumenti di organizzazione interna.

8.3. Il Ministero prende atto che - con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dalla Convenzione - il rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi previste riveste per Rai carattere di essenzialità, con conseguente facoltà di Rai, in caso di mancato rispetto, di risolvere la Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

ART. 9

Divieto di cessione, modifiche della Convenzione, comunicazioni e Responsabili della

Gestione della Convenzione

9.1. La Convenzione e/o i diritti e/o gli obblighi dallo stesso derivanti non potranno essere ceduti, neppure a titolo gratuito, a terzi da nessuna delle Parti, fermo restando l'art. 4 e salva la facoltà delle Parti di avvalersi, ove necessario, di soggetti terzi per lo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi della Convenzione e fatto salvo quanto segue. In deroga al divieto di cessione di cui sopra, Rai potrà procedere ad eventuali cessioni della Convenzione e/o dei diritti e/o degli obblighi dallo stesso

derivanti solo a favore di società del suo stesso gruppo societario, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c.

9.2. Qualsiasi modificazione od integrazione alla Convenzione non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo scritto, firmato dai procuratori di ciascuna Parte.

9.3. Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi:

(a) se a Rai, all'attenzione del Responsabile degli Accordi Istituzionali, cioè il soggetto incaricato di verificarne la corretta esecuzione, individuato in Lucia Cocco, al seguente indirizzo e-mail accordi.istituzionali.staffad-dgc@postacertificata.rai.it

(b) se al Ministero, all'attenzione del Responsabile della Gestione della Convenzione, responsabile del procedimento cioè il soggetto incaricato di verificarne la corretta esecuzione, individuato nella persona della dott.ssa Evelina Roselli, al seguente indirizzo e-mail evelina.roselli@istruzione.it - dgsip@postacert.istruzione.it

9.4. Le Parti potranno, in corso di rapporto, variare il predetto nominativo a mezzo comunicazione scritta da inviarsi a mezzo email senza che ciò costituisca una modifica contrattuale ai sensi del presente articolo.

ART. 10

Privacy

10.1 Le Parti dichiarano di agire in qualità di autonomi titolari con riferimento al trattamento dei dati personali di propria competenza connesso all'attività oggetto della presente Convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e dalla normativa attualmente in vigore e/o in futuro applicabile sulla protezione dei dati personali.

10.2 Ciascuna delle Parti dichiara di essere a conoscenza che i dati personali ad essa riferibili sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione della Convenzione e dei connessi adempimenti normativi, così come meglio specificato nell'Informativa allegata (Allegato 5: Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento e protezione dei dati personali).

10.3 Ciascuna delle Parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti e/o in futuro applicabili in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

10.4 Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali o per esercitare gli altri diritti previsti dalle disposizioni in materia di privacy (art. 15 e ss. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679).

ART. 11

Clausola finale - Miscellanea

11.1. La Convenzione e i diritti e le obbligazioni nascenti dalla stessa sono regolati dalla legge italiana.

11.2. La presente Convenzione non crea alcun rapporto di associazione e/o joint venture tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata. In nessun caso ciascuna parte potrà agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'altra Parte.

11.3 Qualsiasi modificazione o integrazione della presente Convenzione sarà valida ed efficace soltanto previo accordo scritto tra le Parti.

11.4 Qualsiasi controversia derivante dalla Convenzione o comunque relativa allo stesso sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

11.5 Le Parti si danno atto che la presente Convenzione è il risultato di una trattativa liberamente condotta fra le stesse e che ogni singola clausola è stata da ciascuna di esse liberamente negoziata pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dott.ssa Giovanna BODA

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Avv.. Roberto Ferrara

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005

All.1: Richiesta collaborazione Ministero Prot. 0000428 del 31.01.2020

All.2: Richiesta Proposta editoriale con lettera Prot. 0000451 del 3 febbraio 2020

All.3: Progetto realizzazione Video Bachelet

All 4: Diritti spettanti a Rai

All.5: Informativa Privacy